

PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE N° 9/2021 DEL 15 MAGGIO 2021

SLITTA AL 20 AGOSTO IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI INPS PER ARTIGIANI E COMMERCianti

Con un comunicato stampa del 13 maggio Inps conferma il differimento al 20 agosto 2021 del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali con scadenza originaria 17 maggio 2021 per i lavoratori iscritti alle gestioni autonome speciali INPS degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.

L'Inps rende operativa oggi tale misura con la pubblicazione di un apposito messaggio; successivamente interverrà la formalizzazione dei criteri e delle modalità per la concessione dell'esonero attraverso la pubblicazione di un decreto interministeriale MLPS-MEF, così come previsto dalla Legge di Bilancio 2021, n.178/2020 (Gazzetta Ufficiale Serie Generale del 30.12.2020).

Quest'ultima, all'art. 1, commi 20-22bis, ha disposto per l'anno 2021 l'esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle gestioni Inps e alle casse previdenziali professionali autonome, che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo lordo imponibile ai fini IRPEF non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019.

Ma il decreto del Ministero del Lavoro e del MEF chiamato a definire tempi e modalità di accesso all'esonero dei contributi dovuti da autonomi e professionisti è in chiaro ritardo. I lunghi tempi d'adozione hanno reso necessario prorogare la scadenza del 17 maggio 2021, che si allinea ora al termine per fare domanda di accesso all'esonero.

Ecco il nuovo riepilogo delle scadenze delle 4 rate dei contributi INPS per artigiani e commercianti:

RATA	SCADENZA
I rata	17 maggio 2021, prorogata al 20 agosto 2021
II rata	20 agosto 2021
III rata	16 novembre 2021
IV rata	16 febbraio 2022

IN ARRIVO IL DECRETO SOSTEGNI BIS

Ancora non è stato approvato il cosiddetto Decreto Sostegni Bis. Non è stata raggiunta un'intesa sui punti cruciali trattati dal decreto e slitta quindi ancora la sua approvazione.

Il decreto conterrà una serie di misure a sostegno delle imprese, tra cui le nuove regole per l'erogazione di un contributo a fondo perduto per i soggetti danneggiati, un nuovo credito d'imposta locazione, lo slittamento delle cartelle esattoriali e diverse misure per i contribuenti privati.

31 MAGGIO 2021: INVIO DELLA COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA DEL I TRIMESTRE 2021

Scade il 31 maggio il termine per l'invio della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche dell'imposta relativa al I trimestre 2021.

La Comunicazione deve essere presentata esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediario abilitato.

Qualora entro la scadenza del 31 maggio vengano presentate più comunicazioni, l'ultima sostituisce le precedenti.

L'omessa, incompleta o infedele Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da 500 euro a 2.000 euro.

Per chi non disponesse di un proprio software (gestionale aggiornato alla nuova procedura), l'Agenzia Entrate ha reso disponibile gratuitamente sul proprio sito il software che consente la compilazione della comunicazione liquidazioni periodiche IVA.

RIVALUTAZIONE BENI IMPRESA: TRE NUOVI CODICI TRIBUTO

Con la [Risoluzione n. 29/E](#) del 30 aprile 2021 l'Agenzia Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle imposte sostitutive dovute per la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni e per l'affrancamento del saldo attivo della rivalutazione, (art. 110 del DL n. 104/2020), nonché per l'affrancamento del saldo attivo della rivalutazione (art. 6-bis del DL n. 23/2020).

Si tratta, in particolare, di tre codici tributo. Due sono destinati al versamento tramite F24 delle imposte sostitutive sul saldo attivo e sul maggior valore attribuito ai beni rivalutati, e sono:

- **"1857"** denominato *"IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE - art. 110, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104"*;
- **"1858"** denominato *"IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL MAGGIOR VALORE ATTRIBUITO AI BENI RIVALUTATI - art. 110, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104"*.

Il terzo è per l'affrancamento nel settore alberghiero e termale:

- **"1859"** denominato *"IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE - settori alberghiero e termale - art. 6-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23"*.

BONUS PUBBLICITÀ: ONLINE L'ELENCO DEI SOGGETTI RICHIEDENTI

Sul sito internet del Dipartimento per l'informazione e l'editoria è stato pubblicato [l'elenco](#) dei richiedenti del [credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari](#), ossia di quei soggetti che hanno presentato la "Comunicazione per l'accesso" al credito d'imposta per l'anno 2021.

Nell'elenco, al momento, sono indicati **solo i beneficiari** e l'importo del relativo "credito teoricamente fruibile" **che hanno presentato la comunicazione per gli investimenti pubblicitari sui giornali**, in quanto non è stato ancora possibile definire lo stanziamento da destinare all'agevolazione relativamente alle Emittenti radiotelevisive.

INVIO DELLA PRECOMPILATA E NUOVA GUIDA DELL'AGENZIA ENTRATE

L'Agenzia Entrate con un [comunicato stampa](#) ha ricordato che dal 19 maggio sarà possibile inviare la dichiarazione precompilata (730 o modello Redditi), accettandola oppure apportando modifiche o integrazioni.

Si ricorda che:

1. per poter accedere alla precompilata occorre autenticarsi nell'area riservata del sito dell'Agenzia Entrate tramite credenziali Spid (Sistema pubblico dell'identità digitale), Cie (Carta d'identità elettronica), CNS (Carta nazionale dei servizi), Inps oppure con le credenziali rilasciate dalla stessa Agenzia. Dal 1° marzo 2021 non vengono più rilasciate nuove credenziali Fisconline per i cittadini, anche se quelle già in uso resteranno valide fino alla naturale scadenza, e comunque non oltre il 30 settembre 2021;
2. per accettare, modificare e inviare il modello 730 precompilato, è possibile anche rivolgersi ad un CAF o professionista abilitato, oppure al sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale;
3. il modello 730 dovrà essere trasmesso entro il 30 settembre 2021, mentre il modello Redditi Persone fisiche entro il prossimo 30 novembre.

All'interno della sezione tematica dedicata del sito internet delle Entrate il contribuente troverà anche la nuova [guida - pdf](#) e un [video-tutorial](#), che introducono le principali novità della nuova stagione dichiarativa e spiegano passo dopo passo tutte le operazioni da effettuare per accedere in autonomia all'area autenticata, visualizzare le informazioni disponibili e operare all'interno della dichiarazione.

I RIMBORSI DEL MODELLO 730

Dopo la presentazione del Modello 730, qualora si abbiano i requisiti, è possibile ottenere rimborsi direttamente in **busta paga** o nella rata della **pensione**.

In linea generale i rimborsi relativi all'Irpef e alla cedolare secca vengono accreditati all'interno della busta paga nella retribuzione relativa al mese di **luglio**. I pensionati devono aspettare invece il mese di **agosto** o di **settembre**.

Tuttavia le tempistiche variano in base alla data di trasmissione del modello all'Agenzia Entrate.

I pagamenti vengono effettuati in busta paga a partire dal mese successivo a quello in cui viene ricevuto dal datore di lavoro il prospetto di liquidazione. Presentando il Modello 730 nel mese di maggio, dunque, con la trasmissione al Fisco entro il 15 giugno, si avrà diritto al versamento nella busta paga del mese di luglio, e così a **scalare**. Per i pensionati invece intercorrono generalmente due mesi dalla data di trasmissione del modello compilato.

L'Agenzia Entrate può effettuare dei **controlli preventivi** sul modello presentato, entro quattro mesi dal termine previsto per la sua trasmissione. In questo caso il rimborso risultante dalle operazioni di verifica sarà erogato entro il **sesto mese** successivo alla data di presentazione della dichiarazione.

Diverso il caso in cui non si indichi un sostituto d'imposta e sia dunque necessario ricevere direttamente il credito Irpef con un bonifico sul proprio conto corrente, comunicando all'Agenzia Entrate stessa il proprio Iban. In tal caso possono registrarsi ulteriori ritardi, ma in ogni caso il conguaglio dovrebbe arrivare entro la **fine dell'anno**.

I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA ENTRATE IN TEMA DI SISMABONUS

Con le Risposte ad istanza di interpello n. 318 e 320 del 10 maggio 2021, l'Agenzia Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito al "sismabonus acquisti".

L'Agenzia ha confermato che, ai fini dell'agevolazione, qualora non vi sia coincidenza tra il soggetto che ha provveduto a demolire i preesistenti immobili e il proprietario dell'area oggetto di valorizzazione, non è necessario che l'impresa esegua direttamente i lavori di miglioramento sismico, essendo possibile che tali lavori siano commissionati a un'altra impresa esecutrice.

È tuttavia necessario che l'impresa appaltante sia titolare del titolo abilitativo necessario alla realizzazione dei lavori finalizzati al miglioramento sismico e che sia un'impresa "astrattamente idonea" ad eseguire tali lavori. A tal fine rilevano ad esempio il codice ATECO oppure la previsione espressa dell'attività di costruzione o di ristrutturazione immobiliare nell'oggetto sociale. In caso contrario, la misura agevolativa in esame non può essere riconosciuta.

L'Agenzia Entrate ha inoltre precisato che l'agevolazione spetta agli acquirenti delle unità immobiliari risultanti dopo i lavori di demolizione e ricostruzione anche qualora l'immobile fosse originariamente accatastato in A/1, nel presupposto che le nuove unità immobiliari apparterranno ad una categoria diversa da A/1, A/8 e A/9 e ferma restando la sussistenza di tutti i requisiti previsti dall'art. 119 del D.L. n. 34/2020.

ASSISTENZA FISCALE A DISTANZA ANCHE IN CASO DI CONFERIMENTO O DI RINNOVO DELEGHE PER E-FATTURE

Con la [Risoluzione n. 31/E](#) dell'11 maggio 2021 l'Agenzia delle Entrate, in risposta alla richiesta di chiarimenti presentata dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nell'ambito del Tavolo istituito con il Protocollo d'intesa 2 maggio 2017, ha chiarito che le modalità di assistenza a distanza previste per tutto il periodo emergenziale connesso all'epidemia da COVID-19 (comma 4-septies art. 78 DL n. 18/2020) sono applicabili **anche in caso di conferimento o di rinnovo delle deleghe per la consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche dei contribuenti** e per gli altri servizi indicati nel provvedimento direttoriale del 5 novembre 2018 in scadenza nel periodo emergenziale.

La disposizione, in particolare, è stata introdotta con lo scopo di agevolare, per il periodo emergenziale connesso all'epidemia da COVID-19, il tempestivo adempimento da parte dei contribuenti che si avvalgono di **intermediari fiscali**,

permettendo loro di inviare per via telematica ai predetti intermediari la copia per immagine della delega o del mandato all'incarico sottoscritta e della documentazione necessaria, unitamente alla copia del documento di identità.

In alternativa, precisa l'Agenzia Entrate, è consentita la presentazione in via telematica di deleghe, mandati, dichiarazioni, modelli e domande non sottoscritti, previa autorizzazione dell'interessato, che può essere resa, ad esempio, con strumenti informatici, quali un video o un messaggio di posta elettronica accompagnato da una foto, anche tramite il deposito nel "cloud" dell'intermediario o consistendo di messaggistica istantanea.

Resta fermo, concludono le Entrate, che la regolarizzazione delle deleghe o dei mandati e della documentazione deve intervenire una volta cessata l'attuale situazione emergenziale.

LE NUOVE LINEE GUIDA DELL'AUTORITÀ BANCARIA EUROPEA (EBA) SULLA CONCESSIONE E MONITORAGGIO DEI PRESTITI

A decorrere dal 30 giugno 2021 entreranno in vigore gli orientamenti dell'autorità bancaria europea (Eba) in materia di concessione e monitoraggio del credito. Le linee guida dell'Eba sono parte dell'Action Plan europeo adottato dal Consiglio dell'Ue nel luglio 2017 per far fronte alla questione dei crediti deteriorati (non-performing loans), esplosa in particolare nei Paesi più vulnerabili dell'Eurozona in seguito alla crisi dei debiti sovrani, fra cui l'Italia. Il Consiglio aveva così dato mandato all'Eba di presentare «orientamenti dettagliati in materia di concessione dei crediti, monitoraggio e governance interna delle banche», riguardanti in particolare «questioni quali la trasparenza e la valutazione della solvibilità del mutuatario».

Le novità procedurali e tecniche introdotte sono contenute all'interno di 5 sezioni:

- modalità di partecipazione della governance nei processi di concessione e monitoraggio del credito
- *best practices* da seguire nella fase di **concessione del credito**
- aspettative delle autorità di vigilanza per la **determinazione dei prezzi** dei prestiti sulla base del rischio assunto
- modalità di **valutazione delle garanzie** reali (immobiliari e non).
- requisiti di vigilanza necessari ai fini del **monitoraggio continuo del rischio** di credito e delle esposizioni creditizie

Il tema che più interessa le imprese è quello previsto dall'articolo 5 che disciplina dettagliatamente la fase di **istruttoria e concessione del credito**.

La sezione fornisce alle banche i requisiti in merito alla raccolta e alla gestione della documentazione necessaria per la **valutazione del merito creditizio** delle controparti. La documentazione dovrà essere controllata per analizzarne l'attendibilità e la veridicità e dovrà essere specifica per:

- segmento di clientela,
- tipologia di prodotto richiesto e dimensione,
- rischio di credito connesso.

La valutazione del merito creditizio del cliente dovrà poi essere costruita definendo metriche e parametri specifici per tipologia di segmento di clientela comprendendo:

- indicatori di rischio
- strumenti di analisi.

Le linee guida prevedono la necessità di lavorare con approccio **forward-looking** e attribuiscono quindi un'importanza fondamentale allo sviluppo e al rafforzamento degli strumenti di **valutazione dei cash flow prospettici del cliente**. Diventerà quindi centrale, al fine di essere preparati al nuovo rapporto banca impresa, elaborare strumenti di analisi finanziaria prospettica quale ad esempio il budget di tesoreria, oltre ad altri strumenti utili ad analisi prospettiche quale ad esempio il business plan.

L'obiettivo del Regolatore è di passare da un approccio «RE-active» (logica di gestione del «deteriorato in essere») a un **approccio «PRO-active»** della gestione del credito fin dalle primissime fasi di vita ovvero nella fase di concessione. Ciò implica una evoluzione dei modelli e del processo del credito con conseguenti cambiamenti di grande portata a livello di processi, di procedure IT ma soprattutto di **cultura del credito** che

NUOVA GUIDA "LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE PERSONE CON DISABILITÀ"

L'Agenzia Entrate ha pubblicato la guida aggiornata "[Le agevolazioni fiscali per le persone con disabilità](#)" che illustra il quadro aggiornato delle varie situazioni in cui sono riconosciuti benefici fiscali in favore dei contribuenti portatori di disabilità.

In particolare, sono spiegate le regole e le modalità da seguire per richiedere le agevolazioni inerenti:

Figli a carico

Per ogni figlio portatore di handicap fiscalmente a carico spettano le seguenti detrazioni Irpef:

- 1.620 euro, se il figlio ha un'età inferiore a tre anni;
- 1.350 euro, per il figlio di età pari o superiore a tre anni.

Con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo. Le detrazioni sono concesse in funzione del reddito complessivo posseduto nel periodo d'imposta e il loro importo diminuisce con l'aumentare del reddito, fino ad annullarsi quando il reddito complessivo arriva a 95.000 euro.

Veicoli

- detrazione Irpef del 19% della spesa sostenuta per l'acquisto;
- Iva agevolata al 4% sull'acquisto
- esenzione dal bollo auto
- esenzione dall'imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà

Altri mezzi di ausilio e sussidi tecnici e informatici

- detrazione Irpef del 19% della spesa sostenuta per i sussidi tecnici e informatici
- Iva agevolata al 4% per l'acquisto dei sussidi tecnici e informatici

- detrazioni delle spese di acquisto e di mantenimento del cane guida per i non vedenti
- detrazione Irpef del 19% delle spese sostenute per i servizi di interpretariato dei sordi

Abbattimento delle barriere architettoniche

- detrazione Irpef delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche

Spese sanitarie

- deduzione dal reddito complessivo dell'intero importo delle spese mediche generiche e di assistenza specifica

Assistenza personale

- deduzione dal reddito complessivo degli oneri contributivi (fino all'importo massimo di 1.549,37 euro) versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare
- detrazione Irpef del 19% delle spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale, da calcolare su un importo massimo di 2.100.

PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO DEL LAVORO N° 9/2021 DEL 15 MAGGIO 2021

OPZIONE REGIME AGEVOLATO LAVORATORI "IMPATRIATI"

L'art.16 del D.Lgs. 147/2015, ha introdotto un regime fiscale agevolato rivolto ai cosiddetti "lavoratori impatriati".

Con tale definizione si intendono i lavoratori che trasferiscono la propria residenza nel territorio italiano, i quali non siano stati ivi residenti nei due periodi d'imposta precedenti, e che si impegnino a rimanervi per almeno due anni. Di fatto, l'articolo prevedeva che il solo il 30% dei redditi da lavoro dipendente e assimilati concorressero alla formazione del reddito.

A modificare l'articolo 16, è intervenuto poi il DL 34/2019, con l'art 5, che ha introdotto il comma 3-bis, con il quale si proroga il regime fiscale agevolato di ulteriori cinque periodi d'imposta, a determinate condizioni.

I presupposti per accedere alla proroga quinquennale sono:

- la presenza di almeno un figlio minorenni o a carico, anche in preaffido,
- l'acquisto di un immobile residenziale, successivo al trasferimento o precedente ad esso di non oltre 12 mesi.

Al ricorrere di una di queste condizioni, i redditi da lavoro dipendente o assimilato, sono computabili nel limite massimo del 50% per il calcolo del reddito. Nel caso in cui il lavoratore abbia almeno tre figli minorenni o a carico, invece, il massimale conteggiabile è pari al 10% dei redditi da lavoro dipendente o assimilato.

Da ultimo, a innovare ulteriormente l'art. 16, è stata la Legge di Bilancio del 2021, art. 1, comma 50, L.178/2020, la quale ha introdotto la possibilità di godere della proroga quinquennale anche per i lavoratori, diversi da quelli trasferiti a partire dal 30/04/2019, che abbiano trasferito la residenza in Italia prima del 2020 e che, al 31/12/2019, godessero già del regime fiscale agevolato ex art. 16 D.Lgs. 147/2015. Questa categoria di lavoratori, per accedere alla proroga dell'agevolazione fiscale, deve esercitare un'apposita opzione, che si concretizza attraverso un versamento, da effettuare in un'unica soluzione, pari al 10% dei redditi da lavoro dipendente prodotti nel periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione se il lavoratore ha almeno un figlio minorenni o a carico oppure se è divenuto proprietario di immobile. L'aliquota contributiva si abbassa al 5% nel caso in cui il lavoratore, al momento dell'esercizio dell'opzione, ha almeno tre figli minorenni o a carico o è divenuto proprietario di immobile. In entrambe le casistiche, l'acquisto di immobile, deve essere avvenuto entro i 12 mesi che hanno preceduto il trasferimento oppure entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione.

Il versamento sarà effettuato con modello F24, senza la possibilità di avvalersi della compensazione ex Art. 17 D.Lgs 241/97, ed entro il 30/06 dell'anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell'agevolazione fiscale. I codici da utilizzare saranno il "1860" per il versamento del 10% ed il "1861" per il versamento dell'aliquota del 5%.

REGIME FISCALE DEI RIMBORSI FORFETARI IN SMART-WORKING

L'ampio ricorso che si sta facendo, dall'inizio della pandemia, della formula del lavoro agile, ha posto numerosi quesiti circa il trattamento fiscale del reddito da lavoro dipendente.

Dopo aver già trattato il tema del diritto del lavoratore "agile" a percepire il c.d. ticket restaurant, l'Agenzia delle Entrate, con la risposta n° 328/2021, analizza anche il trattamento fiscale dei rimborsi forfetari in smart-working.

La questione è stata portata all'attenzione dell'Agenzia da parte di un'azienda, inserita nel settore della consulenza, che dal marzo 2020 ha impiegato la maggior parte del proprio personale in smart-working e, a fronte dell'utilizzo da parte dei dipendenti, delle risorse energetiche domestiche, ha deciso di riconoscere agli stessi un rimborso mensile forfetario pari al 30% dei consumi effettivi loro addebitati dalle società eroganti le forniture. L'azienda aveva infatti stimato, basandosi sul rapporto approssimativo tra orario di lavoro e le ore settimanali complessive, che l'importo del 30% fosse ragionevolmente adeguato a reintegrare il dispendio economico sostenuto dal lavoratore per svolgere la propria attività e che, di conseguenza, questo rimborso fosse da considerarsi di natura risarcitoria e non retributiva. Da ciò, sempre secondo il parere dell'istante, risultava che tali somme non concorressero alla formazione del reddito da lavoro dipendente e che non fossero imponibili ai fini fiscali, previdenziali ed assistenziali.

L'Agenzia, fornendo la propria interpretazione, parte dall'analisi della circolare 326/1997 del Ministero delle Finanze e dalla risoluzione 178/E del 2003 della stessa Agenzia, per rimarcare il principio secondo cui possono essere esclusi dalla base imponibile quei rimborsi che riguardano spese, diverse da quelle necessarie per produrre il reddito, di competenza del datore di lavoro e che sono anticipate dal dipendente per snellezza operativa, purché si parli di cifre di modico valore e che le somme erogate a titolo di reintegro patrimoniale non concorrono alla formazione della base imponibile, poiché

non costituiscono arricchimento del lavoratore. Fino a questo punto, l'Agenzia sembrerebbe avallare la tesi dell'azienda istante, fino a quando dichiara che le spese sostenute dal lavoratore e rimborsate in modo forfetario, sono da escludere dalla base imponibile solo nel caso in cui vi sia un criterio normativo che permetta di determinare la quota riferibile all'esercizio dell'attività lavorativa. Quando, però, non esista un criterio simile, i costi sostenuti nell'interesse del datore di lavoro devono essere certificati con elementi oggettivi. Nel caso in questione, per escludere i rimborsi dall'imposizione, l'azienda dovrebbe determinare in modo oggettivo per ciascuna tipologia di spesa, la quota di costi risparmiati dalla Società che, di contro, ha così sostenuto il dipendente.

PART TIME VERTICALEO CICLICO- ANZIANITA' CONTRIBUTIVA

Circolare INPS n. 74 del 4 maggio 2021.

Sono fornite indicazioni sulla nuova modalità di calcolo dell'anzianità contributiva di diritto (ex Legge di Bilancio 2021), con riferimento alla valorizzazione del tempo non lavorato nei rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale di tipo verticale o ciclico.

AMMORTIZZATORI SOCIALI EX DL SOSTEGNI

Circolare INPS n. 72 del 29 aprile 2021

L'INPS illustra le principali misure in materia di ammortizzatori sociali COVID-19 previsti dal Decreto Legge n. 41/2021 (c.d. Decreto Sostegni) e fornisce indicazioni operative riguardanti il conguaglio delle prestazioni CIGO, CIGD e Assegno ordinario sulla denuncia UniEmens.

PERMESSI 104 : FRUIZIONE FRAZIONATA IN CASO DI LAVORO AGILE

Nota INL n. 7152 del 26 aprile 2021

In considerazione dell'ampio utilizzo dello smart working durante il periodo di emergenza da COVID-19, è stata avanzata all'Ispettorato nazionale del lavoro richiesta di chiarimenti riguardo lo svolgimento della prestazione in modalità agile e l'utilizzo da parte del lavoratore dei permessi previsti dalla Legge 104. A tale proposito, l'INL ammette la fruibilità frazionata ad ore dei suddetti permessi, laddove le esigenze personali del lavoratore risultino incompatibili con la propria organizzazione in modalità agile.

PERIODI DI QUARANTELA E LAVORATORI FRAGILI

Messaggio INPS n. 1667 del 23 aprile 2021

L'Istituto conferma la tutela dell'equiparazione:

- a ricovero ospedaliero dell'assenza dal lavoro da parte dei lavoratori fragili, impossibilitati a svolgere l'attività in modalità agile, per i periodi dal 17 marzo al 31 dicembre 2020 e dal 1° gennaio al 30 giugno 2021;
- a malattia dei periodi trascorsi dai lavoratori sottoposti a provvedimenti di quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

DECRETO RIAPERTURE . PROROGA DELLO STATO DI EMERGENZA E DEL LAVORO AGILE SEMPLIFICATO

Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021 (G.U. n. 96 del 22 aprile 2021)

Il c.d. "Decreto Riaperture", che introduce misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali, proroga, fino al 31 luglio 2021, lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, con conseguente differimento dei termini ad esso correlati, tra cui le disposizioni in materia di lavoro agile semplificato e di sorveglianza sanitaria eccezionale.

PREMI DI RISULTATO . RIDETERMINAZIONE DEL PERIODO CONGRUO PER COVID 19

Risposta Agenzia delle Entrate n. 270 del 20 aprile 2021

L'Agenzia delle Entrate chiarisce che la rideterminazione del periodo congruo di riferimento per la valutazione del risultato incrementale, dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al contestuale blocco delle attività lavorative, non incide sulla detassazione dei premi di risultato con aliquota agevolata al 10%.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori. Cordiali saluti.

*Studio Bergamini Associati
commercialisti e consulenti del lavoro dal 1964*